

**ORDINANZA N. 12 del 03/07/2020**

**CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Servizio Segnaletica Stradale**

**DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO NEL SOTTOPASSO  
FERROVIARIO DI VIA N. SAURO**

**IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE**

**Vista** la richiesta prot. n°14959 presentata in data 05/06/2020 dalla società Gruppo CAP, nella quale chiede la chiusura del sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro per eseguire i lavori di ripristino delle griglie per la raccolta dell'acqua piovana;

**Accertato** che per eseguire i lavori di scavo e ripristino delle griglie per la raccolta dell'acqua piovana, non può essere consentito il transito nel sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro;

**Ritenuto** opportuno adottare il provvedimento in oggetto per i motivi su esposti, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

**Visto** l'art. 5 comma 3°, l'art. 6 comma 4° e l'art. 7 comma 1 e 14 del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 del Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il Regolamento d'Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni del D. Lgs. 10/9/1993 n° 360;

**Visto** il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n°267;

**ORDINA**

1) Dalle ore 08.00 del 28 luglio 2020 alle ore 20.00 del 30 luglio 2020, il divieto di transito temporaneo, nel sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro.

2) La società CAP è incaricata alla chiusura del sottopasso ferroviario, mediante il posizionamento di barriere atte ad impedire il transito veicolare.

In specifico: deve posizionare la segnaletica temporanea di cantiere occorrente per le deviazioni e le indicazioni per raggiungere il comune di Cusano Milanino e la località di Brusuglio.

**Alla rotatoria di via Filzi/Europa**, il segnale di indicazione del sottopasso chiuso integrato da lanterne lampeggianti, il segnale di divieto di transito eccetto residenti, il segnale di lavori in corso, i segnali di deviazione lungo tutto il percorso indicato nella planimetria allegata alla richiesta.

**Alla rotatoria di via Sauro/Battisti**, due barriere, sulle quali devono essere collocati, il segnale di divieto di transito eccetto i residenti di via Sauro civici 38/40, il segnale di strada chiusa, il segnale di lavori in corso, i segnali di deviazione lungo tutto il percorso indicato nella planimetria allegata alla richiesta.

3) Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua applicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

4) Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12 del D.L.gs. 30/04/1992 n°.285;

**SI AVVERTE:**

- Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Responsabile del procedimento: Dirigente - Comandante P.L. Dott. Marco Falconelli

Responsabile dell'istruttoria: Vice Comandante P.L. Commissario Giovanni Peduto

**IL DIRIGENTE  
DELLA POLIZIA LOCALE**  
Dott. Marco Falconelli



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999 si indica che il documento è stato emanato da:

FALCONELLI MARCO;1;6072735